



COMUNE DI PALIZZI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 10/08/2018

ORDINANZA ANNO 2018 PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E PULIZIA FONDI INCOLTI, SCARPATE E TERRAPIENI LATISTANTI LE STRADE ED AREE PUBBLICHE

Il Sindaco,

quale Autorità Comunale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n.225 e ss.mm.

VISTO:

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 282 del 08/07/2014 con la quale è stato approvato il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi ai sensi della Legge 21 Novembre 2000 n. 353 - art. 3 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);

la L. 1°marzo 1975 n. 47;

la legge 24 febbraio 1992. n. 225;

la legge 21.11.2000. n. 353, Legge quadro in materia di incendi boschivi;

gli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 426, 449, 451, 653, e 734 del codice penale;

il Decreto Legislativo 31/1998;

l'art. 54 del D.Lg. 18.08.2000 n. 267;

il D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della strada;

il D.M. 20.12.2001, concernente norme per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi;

l'OPCM n. 3606 del 28/08/2007, con l'allegato manuale operativo 10/2007;

l'art. 59 del TULPS, aggiornato al D.Lgs. n. 121 del 29/09/2013;

il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018;

la L.R. n. 51 del 22/12/2017.

RILEVATO che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di tal uni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno sia all'esterno del centro abitato urbano, comporta un proliferare di vegetazione, tra cui rovi e sterpaglie, che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi.

CONSIDERATO, inoltre, che la mancata pulizia dei fondi può creare anche problemi alla sicurezza della circolazione, limitando le condizioni di visibilità, relativamente ai terreni confinanti con le strade pubbliche.

ATTESA la necessità di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi, quali l'accensione dei fuochi, non solo nelle aree boschive, ma anche nelle strade e nei sentieri che l'attraversano, nelle siepi, negli argini e nei fossi ed in qualunque altro luogo che, per le sue caratteristiche, sia potenzialmente pericoloso per lo sviluppo degli incendi.

ORDINA



a salvaguardia delle zone a rischio incendio, quali quelle in prossimità dei boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, ex provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale di Palizzi, nonché di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere a:

1. non accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamme o elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati;
2. non usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci nei boschi o terreni cespugliati;
3. non fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;
4. non abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

ULTERIORI DIVIETI, DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI

Su tutto il territorio comunale si applicheranno i seguenti divieti, disposizioni e prescrizioni:

1. è vietato inoltrare auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con dell'erba secca;
2. è altresì vietato a chiunque accendere fuochi sugli arenili, nelle fasce dunali o rocciose retrostanti, ai margini e a ridosso di tutti i tipi di strade, autostrade e lungo le fasce ferroviarie;
3. l'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento ed alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo. Le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro che soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati a utilizzare le aree pic-nic all'uopo attrezzate;
4. è vietato l'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali;
5. fermo restando quanto stabilito dagli artt. 53 e 58 delle PMPF, nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentrazione in luogo idoneo e abbruciamento, così come per il materiale vegetale proveniente dalle potature di alberi da frutto e di ulivo, salvo quanto disposto dalla L.R. 48/12, nel rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali e nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 marzo. Il materiale raccolto in piccoli cumuli è bruciato con le opportune cautele tali da non provocare innesco incendi;
6. è consentito l'uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento (DOS), previa concertazione con tutte le autorità impegnate nell'intervento;
7. fino al 30 settembre di ogni anno solare è fatto obbligo a tutti i proprietari di fondi ed aree ubicate nel perimetro del territorio comunale, di rimuovere dai terreni ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi o la propagazione del fuoco;
8. fino al 30 settembre di ogni anno solare è fatto obbligo a tutti i proprietari, possessori, conduttori, ecc. di fondi ed aree ubicate nel perimetro del territorio comunale, al fine di scongiurare la possibilità di innesco di incendi di interfaccia (zone in cui il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, così da considerarsi a rischio incendio), di tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade comunali ed alle strade vicinali soggette ad uso pubblico, nonché i rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse, provvedendo, nel contempo, alla eliminazione della vegetazione in prossimità di curve ed incroci per garantire la necessaria visibilità stradale;
9. ai proprietari, possessori, conduttori, dei terreni posti frontalmente alle strade comunali e vicinali o di aree incolte, poste all'interno del centro urbano, è fatto obbligo di provvedere alla pulizia delle suddette aree, sgombrando le stesse da erbe, da rovi, da infestanti e da qualsiasi tipo di rifiuti, anche se abbandonati da terzi, conservando i terreni costantemente puliti, al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce, etc.;



10. i proprietari, possessori, conduttori, ecc. di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette con annesso verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesso verde, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica. In particolare modo, provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno, comunque, essere effettuati costantemente, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

Le operazioni di cui ai punti 7, 8, 9, e 10 dovranno essere eseguite non appena se ne verifica la necessità. Fermo restando l'applicazione degli articoli 423, 423 bis, 424, 425, 426, 449, 451, 635 e 734 del Codice Penale, si evidenzia che:

1. le violazioni, di cui ai punti 1 e 2, saranno punite con le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000, per un importo minimo di € 1.032,91 ad un massimo di €10.329,14;
2. le violazioni, di cui al punto 9, saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 29 del D.L.vo 285/92 (Codice della Strada);
3. le violazioni, di cui ai punti 8 e 10, saranno punite con le sanzioni amministrative dal minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 bis comma 1 e 1 bis del D.Lgs. 267 del 2000, come modificato dalla L. n. 3/2003.

dalla Residenza Municipale, 10 Agosto 2018



Il Sindaco
(dott. Arturo Walter SCERBO)